

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi gennaio 2012

DECRETO LEGGE n° 216 del 29.12. 2011, (c.d. Decreto Milleproroghe in G.U. n° 302 del 29.12.2011)

La Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29.12.2011 ha pubblicato il Decreto Legge n° 216 del 29.12.2011, ormai noto come Decreto Milleproroghe. Va detto subito che, a differenza dei decreti simili emanati negli scorsi anni, quello che ci accingiamo a commentare presenta un numero limitato di proroghe delle quali descriveremo solo quelle di interesse generale.

Art. 1 – Proroga termini in materia di assunzioni.

Riguarda alcune tipologie di assunzione nel settore pubblico per cui se ne tralascia la trattazione.

Art. 2 – Proroga Commissario straordinario C.R.I.

Art. 3 – Proroga in materia di verifiche sismiche.

Art. 4 – Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI.

Art. 5 – Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra.

Non essendo di interesse generale se ne tralascia la trattazione.

Art. 6 – Proroga di termini in materia di lavoro.

Il trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda, che siano sospesi per crisi aziendali o occupazionali o licenziati, e per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, trattamento riconosciuto in via sperimentale per triennio 2009-2011 dall'art. 19, comma 1 lett. c) del D.L. 185/2008 (c.d. Manovra anticrisi), nell'ambito del Fondo per l'occupazione, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità di cui sopra a carico degli enti bilaterali, **viene prorogato a tutto il 2012 nel limite di spesa di 12 milioni.**

Le risorse del Fondo per l'occupazione sono utilizzate in via transitoria **ancora per il 2012** anche per garantire ai lavoratori beneficiari di:

- indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1 del R.D.L. 636/1939 (possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione) subordinatamente ad un intervento integrativo pari

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva,

- indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3 del D.L. 86/1988 subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva,
- in via sperimentale per gli anni 2009,2010,2011 e 2012 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8 del D.L. 185/2008 il quale dispone: *“le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residue, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1”*.

La possibilità di liquidare in un'unica soluzione, nei soli casi di fine lavoro, una somma pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, riconosciuta in via sperimentale per il biennio 2010-2011 ai **co.co.pro iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS**, con esclusione dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- a) operino in regime di mono committenza;
- b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
- c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno;
- d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata,

è prorogata per il 2012 entro il limite di spesa di 13 milioni.

La previsione di cui all'art. 70 comma 1, secondo periodo del D.lgs 276/2003 secondo la quale *“in via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di **lavoro accessorio** si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di*

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

*lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale” e quella di cui al medesimo art. 70 comma 1bis secondo la quale “in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di **lavoro accessorio** possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio” sono prorogate fino al 31.12.2012.*

Art. 7 – Proroghe in materia di politica estera.

Art. 8 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa.

Art. 9 – Programma triennale della pesca.

Art. 10 – Proroga di termini in materia sanitaria.

Art. 11 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti.

Art. 12 – Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis.

Non essendo di interesse generale se ne traslascia la trattazione.

Art. 13 – Proroga di termini in materia ambientale.

Si segnalano solo le seguenti proroghe:

- il termine di entrata in operatività del **SISTRI**, già stabilito al 9 febbraio 2012 dal D.L. 138/2011(c.d. Manovra di ferragosto) è **prorogato al 2 aprile 2012**.
- **Il termine del 31.12.2011** della disposizione di cui al comma 9 dell’art. 39 del D.lgs 205/2010 è **prorogato al 2 luglio 2012**: secondo tale disposizione ora con il nuovo termine “**fino al 2 luglio 2012** sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario”.
- Non sono ammessi in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire **dal 31 dicembre 2012** (in precedenza era 31.12.2010) ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicare che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
- Viene prorogato **al 31 dicembre 2012** il termine per l’entrata in vigore delle limitazioni alle emissioni di componenti organici volatili in conseguenza dell’uso di solventi in talune pitture, vernici e prodotti per carrozzeria.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 14 – Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Non essendo di interesse generale se ne tralascia la trattazione.

Art. 15 – Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno.

Si segnalano solo le seguenti proroghe:

- il termine da cui è previsto l'obbligo dell'apposizione delle impronte digitali sulle carte d'identità è **prorogato al 31.12.2012**.
- Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, già prorogato al 31 dicembre 2011 è **ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012** per le strutture che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 27 febbraio 2012). In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, **alla data del 31 dicembre 2012**, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle suddette strutture ricettive si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 ossia motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Art. 16 . Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo.

Art. 17 – Infrastrutture carcerarie.

Art. 18 – Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile ENEA.

Art. 19 – Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili *(delle amministrazioni pubbliche n.d.r.)*.

Art. 20 – Conservazione somme iscritte nel conto di competenza e dei residui per l'anno 2011 sul fondo per il 5 mille del gettito IRPEF.

Art. 21 – Proroga di norme nel settore postale.

Art. 22 – Continuità degli interventi a favore della imprese.

Non essendo di interesse generale se ne tralascia la trattazione.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 23 – Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria.

Fino al 31 dicembre 2012 (il termine precedente era il 31 dicembre 2011), la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Art. 24 – Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato.

Art. 25 – Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale.

Art. 26 – Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica.

Art. 27 – Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni.

Art. 28 – Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a..

Non essendo di interesse generale se ne trascurava la trattazione.

Art. 29 – Proroghe di termini in materia fiscale.

Rendite Finanziarie: l'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 comma 6 del D.L. 138/2011 secondo cui le ritenute, imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro reddito di capitale di cui all'art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, saranno soggette all'aliquota unificata del 20%, decorrono secondo la seguente tempistica:

- a) **Dal 1 gennaio 2012** con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla stessa data;
- b) **Dal giorno successivo alla scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1 gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi**, relativamente ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.lgs 239/1996.

Rendite: la disposizione di cui al comma 13 lettera a) numero 1) del D.L. 138/2011 secondo cui i soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. 600/73, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori, e l'abrogazione

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

della maggiorazione di ritenuta su obbligazioni emesse con particolari caratteristiche, di cui al comma 2 del predetto D.L. 138/2011 **si applicano dal 1 gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire da tale data.**

Ruoli: Per i ruoli consegnati fino al **31.12.2010** (in precedenza era 30 settembre 2009) alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il **31 dicembre 2013** (in precedenza era 30 settembre 2012).

Chiusura delle partite IVA inattive: è prorogata al **31 marzo 2012** la possibilità, prevista dal D.L. 98/2011 di chiusura delle partite IVA inattive, sempre che la violazione non sia stata contestata con atto notificato al contribuente, mediante il pagamento di euro 129.

Comunicazione telematica dei sostituti d'imposta: il termine mensile (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento) stabilito per la comunicazione in via telematica da parte dei sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, si applica a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2014 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2013 (in precedenza era 2010), con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Riconoscimento della ruralità degli immobili: restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2012** in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Certificazioni: il termine del 1 gennaio 2012 da cui decorrono le norme dell'art. 40 D.P.R. 445/2000 secondo cui *“le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”* e *“sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»”* nonché le norme dell'art. 43, comma 1 dello stesso D.P.R. secondo cui *“le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”* è differito al **30 giugno 2012** relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Addizionali regionali all'IRPEF: per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

Proroga sfratti: al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 31 dicembre 2011 è prorogata al **31 dicembre 2012**.

Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto **per l'anno 2013** dai proprietari di immobili locati ai conduttori sopra descritti non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n° 9/2007 (il quale prevede che il reddito di tali fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione), per cui in fase di determinazione dell'acconto dovuto **per l'anno 2013** si dovrà tenere conto anche di tali redditi.